

STATUTO dell'Associazione

FORUM COOPERAZIONE E TECNOLOGIA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "FORUM COOPERAZIONE E TECNOLOGIA": essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano, via Cesare da Sesto n.20;

Art. 3 - Scopo

L'associazione si prefigge lo scopo di promuovere, attraverso processi collaborativi, l'innovazione dei sistemi organizzativi, sociali e territoriali basata sull'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

A tal fine l'associazione si propone di ideare, sperimentare e diffondere strategie, metodi e strumenti per migliorare i processi di apprendimento, progettazione, negoziazione e ricerca nei campi dell'educazione e della formazione, della coesione sociale e delle comunità, dello sviluppo locale e sostenibile, della costruzione delle politiche pubbliche, e di solidarietà sociale, dei nuovi modi di lavorare.

L'associazione realizza il suo scopo ed i suoi obiettivi integrando al suo interno una pluralità di competenze interdisciplinari, nonché il punto di vista di chi studia (ricercatori), di chi utilizza (utenti) e di chi fornisce (produttori) soluzioni, servizi e tecnologie a supporto di processi di natura cooperativa e partecipata.

Per realizzare lo scopo istituzionale, l'associazione potrà:

- partecipare alla realizzazione di progetti locali, nazionali, europei e mondiali, in collaborazione con partner privati o istituzionali;
- fornire servizi e trasferire know how inerenti lo scopo istituzionale a Enti Pubblici o a organizzazioni private o a Cooperative sociali;
- organizzare ricerche, seminari, corsi di aggiornamento e formazione su tematiche inerenti lo scopo istituzionale;
- erogare premi e borse di studio;
- pubblicare libri, ricerche e materiali inerenti il proprio oggetto istituzionale;
- attuare ogni altra iniziativa inerente i propri scopi istituzionali.

E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli stessi saranno interamente utilizzati per la realizzazione degli scopi istituzionali dell'associazione.

L'Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti pubblici o privati e/o associazioni aventi scopi analoghi.

L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito della Regione Lombardia.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'Atto Costitutivo fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 5 - Soci

Possono essere soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché società ed enti pubblici e privati

italiani e stranieri

che condividano la finalità dell'Associazione.

Sono soci coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annua fissata dal Comitato Direttivo annualmente.

L'appartenenza all'Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione.

E' espressamente esclusa possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione.

Le quote associative non sono né trasmissibili né rivalutabili.

I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci receduti, deceduti o esclusi saranno rimborsati entro un termine fissato annualmente dal Comitato Direttivo.

Art. 6 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- c) da proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale;
- d) da attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.

Le quote annuali devono essere pagate contestualmente alla sottoscrizione della domanda di associazione.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente del Comitato Direttivo;

Gli emolumenti per i membri del Comitato Direttivo sono deliberati dall'Assemblea ordinaria dei soci. Tuttavia, il Comitato Direttivo può attribuire emolumenti a persone -anche membri del Comitato Direttivo stessi- per l'espletamento di particolari incarichi.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Comitato Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la

presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) Per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) Su richiesta indirizzata, al presidente del Consiglio direttivo, di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea viene convocata mediante invio di avviso di convocazione contenente data, ora, luogo della adunanza e ordine del giorno a tutti i soci mediante lettera raccomandata, anche a mano, oppure e-mail (a patto che l'indirizzo di posta elettronica venga indicato quale mezzo idoneo all'invio della comunicazione in sede di richiesta di associazione) inviati almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i soci.

Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri quattro soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) Discutere e deliberare sui rendiconti economico e finanziari e sui bilanci preventivi, nonché sulle relazioni al rendiconto economico e finanziario del consiglio direttivo;
- b) Eleggere i membri del Comitato Direttivo ed il Presidente.
- c) Deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- d) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.

In sede straordinaria

- a) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) Deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- d) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente

costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 9 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da tre a nove membri nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione. Il Comitato dura in carica per tre esercizi sociali e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche.

Al termine del mandato i membri del Comitato possono essere rinominati.

Nella sua prima adunanza il Comitato Direttivo nomina il Presidente determinandone i poteri, con la facoltà di delegargli parte delle proprie attribuzioni.

Il Comitato Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:

- a) Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) Predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari;
- c) Deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;

- d) Deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;

Il Comitato Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Le riunioni del Comitato Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata - anche a mano inviata almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Comitato Direttivo può essere convocato tramite e-mail o fax almeno tre giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Comitato Direttivo si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Il Comitato è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal più anziano d'età dei presenti.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Comitato verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Comitato Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Comitato Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Presidente potrà assumere decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Comitato Direttivo.

Il Presidente viene nominato dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni e comunque fino a revoca da parte del Comitato Direttivo.

Art. 11 - Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile.

Art. 12 - Disposizioni generali e finali

L'eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 13 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 14 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Comitato Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.